



ALLEGATO 2)

Comune di
Pisa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE**

Anno 2022



INDICE

TITOLO 1. NORME GENERALI	4
<i>ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	4
<i>ARTICOLO 2. DEFINIZIONI.....</i>	4
<i>ARTICOLO 3 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI</i>	6
<i>ARTICOLO 4 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO</i>	7
<i>ARTICOLO 5 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....</i>	7
<i>ARTICOLO 6 - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....</i>	8
<i>ARTICOLO 7 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA E IN MATERIA DI SICUREZZA</i>	10
<i>ARTICOLO 8 - NORMATIVA IN MATERIA DI VENDITA MERCI USATE.....</i>	10
TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO ...	11
Capo I – Mercati e Fiere	11
<i>ARTICOLO 9 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI ...</i>	11
<i>ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MEDIANTE POSTEGGIO</i>	11
<i>ARTICOLO 11-PROCEDURE PER ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE DODECENNALE NEI MERCATI E NELLE FIERE</i>	11
<i>ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI IN MERCATI O FIERE DI NUOVA ISTITUZIONE</i>	12
<i>ARTICOLO 13 - ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI RISERVATI.....</i>	13
<i>ARTICOLO 14 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI.....</i>	13
<i>ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE.....</i>	13
<i>ARTICOLO 16 - SUBINGRESSO NEL TITOLO ABILITATIVO</i>	14
<i>ARTICOLO 17 - SPOSTAMENTO DEL MERCATO E DELLA FIERA</i>	15
<i>ARTICOLO 18 - MIGLIORIA E SCAMBIO DI POSTEGGI</i>	16
<i>ARTICOLO 19 - MERCATI E FIERE A CARATTERE SPERIMENTALE.....</i>	16
<i>ARTICOLO 20 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI MERCATI E FIERE.....</i>	17
<i>ARTICOLO 21 - MERCATI STRAORDINARI</i>	17
<i>ARTICOLO 22 - MERCATI PROLUNGATI</i>	17
<i>ARTICOLO 23 - FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE</i>	17
<i>ARTICOLO 24 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE</i>	18
<i>ARTICOLO 25- INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI</i>	19
<i>ARTICOLO 26 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE</i>	19
<i>ARTICOLO 27 - MERCATI STAGIONALI.....</i>	19
<i>ARTICOLO 28 - MERCATO AREE LIMITROFE PIAZZA DUOMO - ATTREZZATURE DI VENDITA DI PROPRIETÀ COMUNALE</i>	19
Capo II – Turni Commerciali	20
<i>ARTICOLO 29 - DEFINIZIONI.....</i>	20
<i>ARTICOLO 30 -FUNZIONAMENTO</i>	20
<i>ARTICOLO 31 - INDIVIDUAZIONE DEI TURNI, CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO.....</i>	20
Capo III – Commercio itinerante	21
<i>ARTICOLO 32 - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....</i>	21



ARTICOLO 33 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 21
ARTICOLO 34 - DIVIETO DELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE 21
ARTICOLO 35 - CONDIZIONI PARTICOLARI E ORARI 21

Capo III – Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.....23

ARTICOLO 36 - NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE PROMOZIONALI 23
ARTICOLO 37 - DETERMINAZIONE DEGLI ORARI 23
ARTICOLO 38 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE PROMOZIONALI E RILASCIO DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE 24
ARTICOLO 39 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI..... 24
ARTICOLO 40 - FIERE PROMOZIONALI A CARATTERE SPERIMENTALE..... 25
ARTICOLO 41 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVE FIERE PROMOZIONALI 25
ARTICOLO 42 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE 25
ARTICOLO 43 - MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO, PIANIFICATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE..... 25
ARTICOLO 44- MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO MESSE A BANDO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE..... 26
ARTICOLO 45 - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI 27

Capo IV – Posteggi fuori mercato.....28

ARTICOLO 46 - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO 28
ARTICOLO 47 - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI FUORI MERCATO OCCASIONALMENTE LIBERI 28
ARTICOLO 48 - POSTEGGI FUORI MERCATO A CARATTERE SPERIMENTALE 28
ARTICOLO 49 - INDIVIDUAZIONE DI NUOVI POSTEGGI FUORI MERCATO 29
ARTICOLO 50 - CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE 29
ARTICOLO 51 - POSTEGGI FUORI MERCATO: LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE..... 29

Capo V – Mercatini riservati ai non professionisti30

ARTICOLO 52 - MERCATINI RISERVATI AI NON PROFESSIONISTI: NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO 30

TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI31

ARTICOLO 53 - GRADUATORIE 31
ARTICOLO 54 - VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI..... 31
ARTICOLO 55 - ATTIVITÀ STAGIONALI 31
ARTICOLO 56 - TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.. 31
ARTICOLO 57 - REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO..... 31
ARTICOLO 58 – VIGILANZA E SANZIONI..... 32
ARTICOLO 59 - DISTRUZIONE E DEVOLUZIONE DELLE MERCI SEQUESTRATE O CONFISCATE..... 32
ARTICOLO 60 – RINVIO 32



TITOLO 1. NORME GENERALI

Articolo 1. *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43 comma 5 della legge regionale 62/2018 - Codice del commercio - Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti (ex legge regionale 28/2005).
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da soggetti non professionali ai sensi dell'art. 40 bis della legge.
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. I riferimenti normativi di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.
5. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2. *Definizioni*

1. Per Legge si intende la Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alla Legge regionale 23 Luglio 2020, n. 68 "Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018". Il presente Regolamento fa anche riferimento alle Linee guida emanate a Novembre 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico e successiva Delibera della Regione Toscana 1548 del 9 Dicembre 2020.
2. Per commercio su aree pubbliche si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
3. Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
4. Per piano si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della Legge.
5. Per mercato si intende l'area pubblica, o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 43 della legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.



6. Per Mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato riservata agli operatori concessionari di posteggio, che si svolge, in giorni diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 21.
7. Per Mercato prolungato, il prolungamento occasionale, anche nelle ore pomeridiane o serali, di uno dei mercati previsti dal Piano.
8. Per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
9. Per mercatini dei non professionisti, tutte le manifestazioni comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti purchè abbiano i requisiti di cui alla lettera J bis della legge.
10. Per posteggio si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.
11. Per posteggio fuori mercato si intendono le parti delle aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale al di fuori delle aree destinate a mercato e per specifici prodotti commerciali individuati nel Piano comunale.
12. Per fiera si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
13. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale indetta dall'Amministrazione comunale al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'art.9, comma 2, lettera i) della Legge, nella percentuale stabilita dal provvedimento di istituzione della manifestazione stessa.
14. Per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato, e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriale di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.
15. Per autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico del posteggio si intende l'atto unico rilasciato dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera, e che per quanto attiene alla disciplina di utilizzo del suolo pubblico è assoggettato alle vigenti norme regolamentari in materia di COSAP.
16. Per concessione di suolo pubblico temporanea si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel



settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario.

17. Per settore merceologico la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare.
18. Per specializzazione merceologica, all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito dei mercati, fiere e le altre manifestazioni, una adeguata ampiezza di assortimento.
19. Per abilitazione all'esercizio itinerante, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività.
20. Per presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato: a) relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, b) relativamente al concessionario il numero delle volte che ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento.
21. Per miglitoria, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato, alle condizioni di cui all'Art. 17 del presente regolamento.
22. Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio secondo le regole previste dall'articolo "Miglitoria e scambio di posteggi".
23. Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita nel mercato, nella fiera e fuori mercato, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
24. Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
25. Per attività stagionali le attività di commercio sulle aree pubbliche riferite alle attività di commercializzazione di prodotti stagionali che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.
26. Per raggruppamenti l'insieme di posteggi di commercio su area pubblica omogenei per offerta merceologica. I raggruppamenti possono essere turistici, straordinari o accorpamento di posteggi sparsi.
27. Per turno commerciale le modalità di esercizio di attività su aree pubbliche non assegnate individualmente ma utilizzate a rotazione autogestita

Articolo 3 - Compiti degli Uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle



attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo i diversi Uffici, in accordo con le associazioni di categoria, hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

Articolo 4 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori.
 - a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa, la circolazione delle merci, la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali.
 - b) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, alla trasparenza dell'informazione sui prezzi e alla qualificazione dei consumi.
 - c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese.
 - e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.
 - f) Per quanto riguarda lo svolgimento di commercio su aree pubbliche attraverso strutture ancorate in maniera permanente al suolo, si rimanda ad apposito regolamento comunale che disciplinerà in maniera separata tali attività.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP. L'utilizzo del suolo pubblico è soggetto ad apposito regolamento COSAP.



3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
6. I titoli abilitativi, devono essere esibiti, a richiesta degli organi di vigilanza, in originale o copia conforme.
7. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 della Legge.
8. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettere a e) .

Articolo 6 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza in originale o copia conforme.
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
3. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
4. E' vietata la vendita di prodotti e indumenti che presentino riproduzioni e/o immagini oltraggiose del decoro e delle culture o che contengano rimandi e raffigurazioni volgari e offensive dell'Italia, del suo patrimonio artistico, delle sue città e delle sue tradizioni.
5. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 1,5 frontalmente e mt. lineari 0.5 lateralmente, a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza e siano in regola con il rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L 285 del 30 aprile 1992, e successive modificazioni).
6. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, non deve sporgere dalla superficie assegnata.



7. Al termine dell'attività giornaliera dovrà essere cura degli operatori lasciare libera la zona da qualsiasi ingombro e/o materiale da smaltire. Il Comune garantirà il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti al termine dell'attività di commercio su area pubblica. I concessionari dovranno conferire i rifiuti prodotti in maniera ordinata e secondo le modalità definite dal Servizio Ambiente.
 8. E' fatto obbligo di mantenere nel posteggio i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita; tali veicoli devono sostare entro lo spazio assegnato come posteggio, ad esclusione dei casi in cui le dimensioni dei posteggi e le caratteristiche strutturali del mercato o della fiera non lo consentano(**per esempio sono escluse la Fiera di San Ranieri, Fiera Luminaria, Fiera Gioco del Ponte, Fiera delle Regate Repubbliche, Fiera Regata di San Ranieri**). E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
 9. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera per l'intero orario di commercializzazione, solo al termine del quale possono iniziare le operazioni di smontaggio delle strutture. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
 10. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
 11. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
 12. Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all' interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell'Amministrazione medesima.
 13. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
 14. E' vietato l'uso di generatori di corrente. L'Amministrazione può, in alcune circostanze, autorizzarne eccezionalmente l'uso; in tal caso, è consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera. E' sempre consentito l'uso di inverter.
 15. In generale, nell'intero comune è vietata la possibilità di bandire autorizzazioni e contestuali concessioni pluriennali di posteggi commerciali individuandone la relativa occupazione sui marciapiedi.
-



16. In caso di utilizzo, da parte di uno stesso concessionario, di due posteggi adiacenti, i banchi di vendita non possono essere uniti ma è necessario lasciare, per motivi di sicurezza, la distanza di un metro tra un posteggio e l'altro per permettere il passaggio delle persone; in questo caso l'esposizione della merce e l'attività di vendita dovrà essere svolta solo sulla parte frontale del posteggio.
17. Nel caso di mercati e fiere di particolare significatività sia per quanto riguarda la storicità della manifestazione che per quanto riguarda il pregio del luogo di svolgimento, l'Amministrazione comunale potrà istituire una apposita commissione che valuterà la qualità delle strutture utilizzate per la vendita e la qualità della merceologia esposta.

Articolo 7 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. In relazione all'articolo 43, comma 9, della Legge, ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario ogni 30 posteggi. Per le aree adibite a commercio su area pubblica ubicate nel Centro storico, è considerata idonea a soddisfare la condizione la presenza, nell'area mercatale o fieristica o nelle sue vicinanze, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dotati di servizi igienici per gli avventori.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti al rispetto delle raccomandazioni tecniche di prevenzioni incendi di cui alla circolare protocollo 0003794 del 12 marzo 2014 del Comando Generale del C.N.VV.F.
4. E' possibile l'accesso dei mezzi di soccorso, all'area del mercato e della fiera, anche attraverso l'utilizzo di vie secondarie adiacenti alle aree stesse.

Articolo 8 - Normativa in materia di vendita merci usate

1. In caso di vendita di merci usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato.
 2. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.
 3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
-



TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Capo I – Mercati e Fiere

Articolo 9 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato e le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatorie esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione, Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), CentriCommercianti Naturali, ecc. In tal caso si adotteranno, sentite le associazioni di categoria, procedure ad evidenza pubblica contenenti le linee fondamentali della convenzione che regolerà i rapporti tra soggetto gestore e Amministrazione Comunale.

Articolo 10 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. La concessione di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni ed è tacitamente rinnovata alla scadenza. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulti iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Tali disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2021. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto previsto dall'articolo 37 della Legge.
3. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
4. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 11–Procedure per assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
-



2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della Legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi ;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.
5. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato. A parità di presenze, il comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche.
6. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio.

Articolo 12 - Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) a parità di punteggio data ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. In sede di approvazione del Bando, il Comune, al fine di migliorare la qualità generale del mercato/fiera, può definire **specializzazioni merceologiche** inerenti mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.



Articolo 13 - Assegnazione di posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
3. Il comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
5. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 14 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1. In caso di mancanza di soggetti con stesse tipologie di vendita, o di stesse tipologie di riserva (Produttori agricoli, Handicap, ecc.), il posteggio non sarà assegnato a soggetti con diversa tipologia.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune

Articolo 15 - Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
-



2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 16 - Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ed è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
4. Nei casi di cui al comma 3, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 Decreto Legislativo 59/2010, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
5. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al SUAP, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.



6. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subentro, regolare e completa, al SUAP, da esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza.
7. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile.
8. Il subingresso nel titolo abilitativo è subordinato all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della Legge.
9. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto al preventivo accertamento della regolarità contributiva dei canoni COSAP e delle imposte comunali da parte del titolare.
10. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.

Articolo 17 - Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 6 della Legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
 2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7 della Legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune, di norma, può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
 3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore ai 1/3 del totale complessivo, si procederà alla riassegnazione dei posteggi dell'intero mercato o fiera, seguendo il criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
 4. Per la riassegnazione dei posteggi, si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
-



Articolo 18 - Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune può indire un bando per la miglitoria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Il bando per la miglitoria può essere indetto anche nel caso in cui, oltre alla disponibilità di uno o più posteggi, venga fatta apposita richiesta da parte di uno o più operatori concessionari di posteggio nel mercato o nella fiera.
3. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro 10 giorni dall'indizione del bando.
4. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglitoria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

Articolo 19 - Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Al termine della fase di sperimentazione, il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
3. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni.
4. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
5. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione, qualora il bando sia stato pubblicato sul BURT, può avere specifica valutazione relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.



6. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale

Articolo 20 - Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 21 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato previsto dal Piano, sono programmati dall'Amministrazione Comunale e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze, anche su richiesta delle associazioni di categoria, possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 22 - Mercati prolungati

1. Eccezionalmente, su richiesta delle Associazioni di categoria di Settore, previo, l'assenso della maggioranza dei titolari di concessioni del mercato originale, può essere autorizzato il prolungamento di orario del mercato stesso.
2. Nel caso di effettuazione del Mercato prolungato, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 23 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato e la fiera sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
-



2. Per l'orario di accesso degli operatori all'area del mercato e per gli orari di vendita si fa riferimento alle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
3. Entro un'ora e mezz'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi, attrezzature e del materiale di scarto derivato dalla vendita; a questo proposito ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla sua raccolta nell'osservanza dei dettati normativi relativi anche alla raccolta differenziata, salvo diverso accordo con i responsabili del servizio di raccolta rifiuti.
4. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato.
5. Se non diversamente precisato nella specifica scheda di mercato del vigente *Piano comunale del commercio su aree pubbliche*, nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso verrà svolto nelle giornate previste, salvo diversa determinazione; comunque se il giorno di svolgimento del mercato, coincide con il giorno di Natale o con il giorno di Capodanno, il mercato viene automaticamente anticipato al giorno precedente non festivo.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno sarà redatto, sentite o su proposta delle Associazioni di Categoria, un calendario che ne preveda l'eventuale soppressione, l'anticipo, il posticipo o il recupero in altra giornata festiva.
7. Gli orari sono modificabili con apposita ordinanza dal Sindaco, previa concertazione, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
8. Nel caso di necessità di aggiornamenti cartografici, di errori materiali da parte degli Uffici Comunali o aggiornamenti documentali riguardanti gli operatori, le successive correzioni possono essere formalizzate tramite atto dirigenziale, purché tali aggiornamenti non determinino modifiche sostanziali dei contenuti dei vari atti.

Articolo 24 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
 2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
 3. Deve essere assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto soccorso laddove se ne verificasse la necessità. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati.
 4. Nelle aree di cui al punto 1 è vietata la circolazione in bicicletta, moto o qualsiasi altro mezzo, ad eccezione dei mezzi in uso ai soggetti portatori di handicap e di quelli il cui uso si renda necessario nel caso di eventi improvvisi di pericolo pubblico.
-



Articolo 25- Individuazione dei Mercati

1. I mercati sul territorio del **Comune di Pisa** sono quelli riportati nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le variazioni alle caratteristiche dei mercati, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori.

Articolo 26 - Individuazione delle Fiere

1. Le Fiere sul territorio del **Comune di Pisa** sono quelle riportate nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, se non riguardano la loro ubicazione, il numero complessivo dei posteggi e la data di svolgimento, costituiscono variazioni non essenziali e quindi saranno apportate con determinazione dirigenziale previa concertazione con le associazioni di categoria degli operatori.
3. Gli automezzi destinati allo svolgimento dell'attività commerciale devono in ogni caso rimanere all'interno dello spazio assegnato in concessione salvo diversa disposizione dirigenziale e salvo limitatezza del plateatico concesso.

Articolo 27 - Mercati stagionali

1. I mercati stagionali sono programmati in due periodi (invernale ed estivo) con le modalità specificate nelle schede di mercato del vigente *Piano comunale del commercio su aree pubbliche*. Anche gli orari di svolgimento sono suddivisi in due periodi (invernale ed estivo) secondo le modalità definite nelle schede di mercato del vigente *Piano comunale del commercio su aree pubbliche*.

Articolo 28 - Mercato aree limitrofe Piazza Duomo - Attrezzature di vendita di proprietà comunale -

1. Nel caso in cui le attrezzature di vendita siano di proprietà dell'Amministrazione Comunale, il titolo per l'esercizio del commercio su area pubblica e la relativa concessione del posteggio sarà integrato con atto di concessione in uso a titolo oneroso dei relativi beni mobili elencati nell'atto.
2. Al fine di migliorare il decoro e l'attrattiva del "Mercato aree limitrofe Piazza Duomo" l'Amministrazione comunale realizzerà e metterà a disposizione degli operatori delle strutture nelle quali esercitare l'attività. A fronte di questo investimento sarà richiesto un canone concessorio di locazione che sarà stabilito sulla base del costo effettivo del manufatto messo a disposizione.



Capo II – Turni Commerciali

Articolo 29 - Definizioni

1. Per turno si intende l'insieme dei posteggi di generi alimentari e non alimentari, con specifica e limitata specializzazione merceologica, ubicati in zone particolari della cinta urbana rivolti maggiormente agli utenti fluttuanti. Tali posteggi non sono assegnati individualmente ma ad una pluralità di operatori che li utilizzano secondo prestabilita periodica rotazione definita “turno”.

Articolo 30 -Funzionamento

1. La turnazione sui posteggi costituenti l'organico del Turno, può essere autogestita dagli operatori interessati, ma deve essere calendarizzata e partecipata all'Amministrazione per gli eventuali rilievi entro il 10 gennaio di ogni anno.
2. I posteggi costituenti i turni commerciali, possono essere collocati nell'organico di un raggruppamento turistico o ubicati sul territorio comunale quali posteggi fuori mercato. Pertanto, nell'esercizio dell'attività, gli operatori di ciascun turno dovranno attenersi alle regole, modalità ed orari che disciplinano il funzionamento delle diverse realtà ove sono collocati i posteggi.
3. In accordo con l'art.15 i posteggi di cui al presente titolo non possono essere oggetto di spunta. Non è altresì ammessa l'istituzione di nuovi posteggi o la riassegnazione in concessione dei posteggi revocati, decaduti o comunque vacanti, fatte naturalmente salve le ipotesi di sub ingresso.
4. Ciascun operatore, o società, non potrà essere titolare di più di due posteggi per ciascun turno commerciale.

Articolo 31 - Individuazione dei turni, caratteristiche e funzionamento

1. I turni commerciali, attualmente esistenti sono, esclusivamente, i turni dei “gelatai”.
 2. Le caratteristiche di tali turni, la merceologia commerciabile, le dimensioni dei banchi sono definite nelle singole schede del Piano.
-



Capo III – Commercio itinerante

Articolo 32 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.
3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.

Articolo 33 - Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi anche a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
4. È vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera.

Articolo 34 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitarie e di carattere ambientale è vietato nelle aree interdette al commercio su aree pubbliche, precisate all'interno del Piano Comunale del commercio su Aree pubbliche.
2. Le aree interdette allo svolgimento del commercio itinerante, sono riportate nel vigente *Piano comunale del commercio su aree pubbliche*, e potranno essere aggiornabili attraverso una delibera di Giunta Comunale.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

Articolo 35 – Condizioni particolari e orari

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011, l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute



umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.

2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari.
3. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento acustico adottando specifici provvedimenti di restrizione dell'orario di esercizio.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.



Capo III – Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 36 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, previa concertazione con le Associazioni di categoria, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
2. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni come ad esempio Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali.
3. In caso di affidamento a soggetti esterni, i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
4. Eccezionalmente, sentite le Associazioni di Categoria più rappresentative, il Comune può autorizzare soggetti privati o pubblici, diversi da quelli indicati al comma 2, allo svolgimento di fiere promozionali ritenute di particolare interesse e alle condizioni di cui ai commi seguenti.
5. Qualora il Comune indichi una fiera promozionale affidandone la gestione a soggetto terzo, l'assegnazione dei posteggi sarà a carico di questi, con le modalità e le condizioni idonee al raggiungimento degli obiettivi della fiera promozionale e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento.
6. Il soggetto privato o pubblico che intenda organizzare una fiera promozionale dovrà richiederne l'istituzione al Comune almeno sessanta giorni prima della data di effettuazione.
7. Alla domanda di cui al comma precedente, deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
 - le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;
 - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche previste;
 - le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;
 - regolamento di funzionamento della fiera;
 - criteri di assegnazione dei posteggi in attuazione della normativa vigente e del presente regolamento;
 - dichiarazione dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge.
8. Il soggetto privato o pubbliche che organizza una fiera promozionale dovrà inoltrare al Comune, una dichiarazione contenente i nominativi ed i dati anagrafici e commerciali degli operatori che hanno partecipato alla fiera promozionale.

Articolo 37 - Determinazione degli orari

1. Gli orari di svolgimento delle fiere promozionali sono stabiliti nel provvedimento di istituzione e possono essere modificati con apposita ordinanza dal Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con facoltà di armonizzare detti orari a
-



quelli delle attività commerciali sulle aree private in sede fissa e a quelli degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 38 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese.
2. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico da SEPI Spa, aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, per l'intera area di occupazione ed esclusivamente nei confronti dell'organizzatore dell'iniziativa.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità di punteggio, si terrà conto della data ordine cronologico di presentazione della domanda.

Articolo 39 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati per ogni giornata di svolgimento della fiera promozionale è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa qualora trattasi di commercianti su aree pubbliche.
2. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio a tutta la manifestazione. In quelle di durata superiore a due giorni la presenza è acquisita con la partecipazione ad almeno due terzi della durata della manifestazione.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese e, in caso di ulteriore parità, si farà riferimento alla data ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del centro storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.



Articolo 40 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Al termine della fase di sperimentazione il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 41 - Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 42 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera promozionale è interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento della fiera.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
3. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato non possono essere utilizzati. L'accesso è consentito ai soli mezzi di soccorso laddove se ne verificasse la necessità.

Articolo 43 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario, pianificate dall'Amministrazione comunale

1. Il Comune pianifica le seguenti manifestazioni commerciali a carattere straordinario in attuazione dell'art. 32 lettera 1 della L.R. n. 62/2018 e s.m.i., con i seguenti limiti numerici:
 - Area Paparelli – 4 manifestazioni annuali
 - Area Lungarno Pacinotti – 2 manifestazioni annuali
 - Area Marina di Pisa (Via Repubblica Pisana) - 4 manifestazioni annuali
 - Area Tirrenia (Piazza dei Fiori) - 4 manifestazioni annuali
2. Le finalità delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, pianificate dal Comune, sono volte a:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio e aree specifiche della città;
 - b) valorizzare determinate specializzazioni merceologiche e prodotti tipici locali;
 - c) valorizzare i prodotti made in Italy.
2. L'Amministrazione comunale potrà affidare l'organizzazione e la gestione di questemanifestazioni commerciali a carattere straordinario a soggetti esterni quali



- associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli ambulanti, sulla base di una corretta pianificazione territoriale delle manifestazioni.
3. Al fine di programmare efficacemente le manifestazioni le associazioni di categoria interessate dovranno calendarizzare entro il 31 Gennaio di ogni anno i vari eventi nel numero massimo indicato nel comma 1.
 5. I soggetti interessati alla gestione di tali manifestazioni dovranno presentare specifica richiesta in cui siano indicati il progetto della manifestazione, da cui si desumano i seguenti elementi:
 - la presentazione dell'associazione/soggetto che gestirà la manifestazione;
 - l'esperienza nell'organizzazione e gestione di eventi simili a quelli proposti realizzati all'interno dell'ambito comunale;
 - il Piano di promozione/ comunicazione;
 - le planimetrie dell'intera area interessata.
 - il Regolamento con l'indicazione dei criteri di organizzazione e assegnazione dei posteggi.
 6. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico da SEPI Spa per l'intera area di occupazione ed esclusivamente nei confronti dell'organizzatore dell'iniziativa.

Articolo 44- Manifestazioni commerciali a carattere straordinario messe a bando dall'Amministrazione comunale

1. Il Comune ha la facoltà di far svolgere manifestazioni commerciali a carattere straordinario in attuazione dell'art. 32 lettera I della L.R. n. 62/2018 e s.m.i., approvando uno specifico bando all'interno del quale sarà presente un **disciplinare** a cui l'ente terzo proponente dovrà far riferimento.
2. Il disciplinare, in applicazione della Legge Regionale della Toscana n. 62 del 2018 e successive modifiche e integrazioni, individua tra l'altro:
 - a) le aree pubbliche dove svolgere le manifestazioni;
 - b) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singola area;
 - c) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singolo proponente;
 - d) i criteri per la programmazione;
 - e) le caratteristiche delle strutture utilizzate per la vendita;
 - f) obblighi del gestore.
3. Questa tipologia di manifestazioni commerciali a carattere straordinario verranno autorizzate al fine di:
 - a) favorire iniziative tese alla promozione del territorio e aree specifiche della città;
 - b) valorizzare determinate specializzazioni merceologiche e prodotti tipici locali;
 - c) valorizzare i prodotti made in Italy.
4. L'Amministrazione comunale raccoglierà ed esaminerà, le richieste per l'organizzazione e la gestione delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, da parte di soggetti esterni quali associazioni di volontariato, consorzi e cooperative di operatori, associazioni di categoria, comitati senza scopo di lucro regolarmente costituiti con atto pubblico, ovvero con scrittura privata autenticata o registrata, previa presentazione di specifico progetto di svolgimento



che sarà valutato da apposita commissione di valutazione anche sulla base del numero di manifestazioni presenti sul territorio comunale e sul numero delle domande presentate.

4. L'Amministrazione comunale, in occasione di eventi straordinari o di particolari ricorrenze, informate le Associazioni di categoria, si riserva la possibilità di accogliere ulteriori domande, in deroga alle scadenze temporali previste dal bando; tali manifestazioni dovranno comunque far riferimento a quanto previsto nell'apposito disciplinare.
5. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico da SEPI SPA per l'intera area di occupazione ed esclusivamente nei confronti dell'organizzatore dell'iniziativa.

Articolo 45 - Individuazione delle Fiere promozionali

1. Le Fiere promozionali che si svolgono sul territorio del **Comune di Pisa** sono quelle riportate nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
 2. Alle stesse possono aggiungersi anche iniziative di carattere sperimentale e di natura anche periodica, concertate con le Associazioni di categoria ed approvate dalla Giunta Comunale.
-



Capo IV – Posteggi fuori mercato

Articolo 46 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica.
2. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo *Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere* del presente regolamento. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Nel provvedimento con cui viene assegnato il posteggio fuori mercato devono essere evidenziati la superficie concessa, la validità temporale della concessione, l'orario di vendita, la tipologia o la specializzazione merceologica.

Articolo 47 - Assegnazione temporanea dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi, è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche, nel registro delle imprese.
3. Per esigenze di servizio dell'organo di controllo addetto alla vigilanza di fiere e mercati, l'interessato, per poter esercitare il suo diritto ad operare quale spuntista nei posteggi fuori mercato occasionalmente liberi, dovrà comunicare in tempo reale all'ufficio Polizia Municipale e all'ufficio SUAP, la volontà di voler occupare il posteggio specificando la data di occupazione ed allegando successivamente la ricevuta di versamento del canone di occupazione di suolo pubblico versato.
4. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, riservati o destinati a tipologie merceologiche definite, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e con stesse tipologie di vendita previste per il posteggio fuori mercato, secondo le modalità di cui al comma 1.
5. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi non assegnati, fino alla assegnazione tramite bando pubblico, e per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

Articolo 48 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
-



2. Al termine della fase di sperimentazione il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 49 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici;
 - d) del servizio da prestare al consumatore in particolare in aree periferiche e disservite.

Articolo 50 - Circolazione pedonale e veicolare

1. L'area riservata ai posteggi fuori mercato, individuata nel presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento dell'attività.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori per le operazioni di allestimento e smontaggio, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare l'area riservata ai posteggi fuori mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 51 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

1. Gli eventuali Posteggi fuori mercato presenti sul territorio del Comune di Pisasono riportati nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
-



Capo V – Mercatini riservati ai non professionisti

Articolo 52 - Mercatini riservati ai non professionisti: Norme in materia di funzionamento

1. Nei mercatini riservati ai non professionisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
2. Per partecipare ai mercatini di cui al comma precedente i non professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.
3. I soggetti non professionisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4. Ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni. Il tesserino di riconoscimento, deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
 - a) le generalità e la fotografia del partecipante;
 - b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci.
5. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
6. Ciascun soggetto non professionista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.
7. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 della Legge Regionale in materia di pubblicità dei prezzi.
8. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge Regionale.



TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 - Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

Articolo 54 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che siano disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore previsti dal comma 7 dell'articolo 43 della legge, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati.

Articolo 55 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 56 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, In fase di rilascio della concessione di posteggio e di abilitazione alla vendita su area pubblica sarà appositamente rilasciata anche la concessione di suolo pubblico da parte di SEPI spa che confluirà nell'atto unico di cui alla L.R. n.62/2018, regolante la concessione di posteggio e l'abilitazione alla vendita nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento. La stessa sarà trasmessa dal competente Ufficio Comunale in materia di gestione di aree pubbliche unitamente alla concessione di posteggio

Articolo 57 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 44 della Legge.
2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 87 della Legge.



3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 127 della Legge.

Articolo 58 – Vigilanza e sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 della Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'Art 13 della Legge regionale 16 Aprile 2019, n. 16.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 1119 e seguenti della Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'Art 14 della Legge regionale 16 Aprile 2019, n. 16.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Articolo 59 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Responsabile del Comando di Polizia Municipale, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, ad eccezione dei beni commestibili che andranno sempre distrutti, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 60 – Disposizione transitoria , abrogazioni e rinvio

1. Le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono prorogate in base alla normativa vigente. Per tutto quanto attiene ai titoli abilitativi e i requisiti di legge correlati all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica si rinvia alla normativa vigente, salve e impregiudicate eventuali modifiche che dovessero intervenire ;
2. In fase di prima applicazione relativamente ai mercati/fiere soggetti a spostamento, le autorizzazioni-concessioni in essere, attualmente prorogate ai sensi di legge, alla scadenza, sulla base della normativa vigente e salvo modifiche che dovessero intervenire medio tempore, saranno rinnovate sul nuovo posteggio nella nuova area, previa approvazione di una graduatoria di anzianità sul mercato o sulla fiera tra tutti gli operatori se lo spostamento superi un terzo dei posteggi totali previsti , sulla base della quale essi saranno chiamati a scegliere la nuova posizione; se il numero dei posteggi oggetto di modifica risulti inferiore a un terzo potrà procedersi con miglioria per i soli operatori interessati. Qualora la procedura di riassegnazione non fosse ancora terminata al termine di scadenza del titolo abilitativo, il rinnovo s'intende comunque destinato nella nuova area, salva la transitoria operatività del



medesimo nell'attuale posizione in cui si trova fino al completamento della riassegnazione.

3. Relativamente al Mercato delle Aree limitrofe a Piazza Duomo le autorizzazioni-concessioni in essere, attualmente prorogate ai sensi di legge, alla scadenza, sulla base della normativa vigente e salvo modifiche dovessero intervenire medio tempore, saranno rinnovate sul nuovo posteggio nella nuova area, previa approvazione di una graduatoria di anzianità riferita alla presenza sul mercato tra gli operatori dell'attuale Mercato del Duomo, sulla base della quale essi saranno chiamati a scegliere la nuova posizione. Qualora la procedura di riassegnazione non fosse ancora terminata al termine di scadenza del titolo abilitativo, il rinnovo s'intende comunque destinato nella nuova area salva la transitoria operatività del medesimo nell'attuale posizione in cui si trova, fino al completamento della riassegnazione stessa e fatti salvi gli ulteriori spostamenti temporanei che saranno stabiliti in funzione della realizzazione dei lavori di riqualificazione anzidetti per i posteggi di volta in volta interessati. In riferimento alla nuova dislocazione, è prevista l'attivazione di una procedura di rottamazione delle concessioni per coloro che vi fossero interessati in adesione ad apposito bando del Comune di Pisa, procedura da esperirsi nei limiti della normativa vigente.
4. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento comunale approvato con CC 18/2018, nonché tutte le altre disposizioni con questo incompatibili.
5. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla Legge.